



## DANNI DA CATTIVA MANUTENZIONE STRADALE

La Cassazione ritorna sulla questione: si può escludere la colpa dell'ente ma solo se ricorrono particolari condizioni

Commento di Ugo Terracciano\*

**C**ontinua l'infinita *querelle* della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni causati dalla cattiva manutenzione della strada. La domanda è: quando e a che titolo a chi cade per una buca sull'asfalto ha diritto al risarcimento da parte dell'Ente proprietario (Comune, Provincia, ANAS, ecc.)?

La Corte di Cassazione è tornata sulla questione (oggetto di non poche oscillazioni giurisprudenziali) con la sentenza 8 maggio 2012, n. 6903, dando ragione ad un motociclista che, nel lontano 21 giugno 1997 alle ore 8 del mattino, nel centro abitato di Nicotera, a causa di una anomalia della sede stradale cadde rovinosamente.

Il giudice di primo grado aveva condannato il Comune, ma poi in appello la situazione si era ribaltata (il che conferma ciò che avevamo anticipato in ordine all'oscillante posizione dei giudici).

Il punto centrale della controversia ruota intorno all'applicabilità o meno dell'art. 2051 cod. civ., che riguarda la responsabilità civile del custode. Se custodisci una cosa – dice tradotta in termini poveri la norma – devi evitare che questa possa arrecare danni ad altri e se ciò dovesse accadere ne risponderai sicuramente, salvo che provi che il fatto è avvenuto fuori da ogni umana possibilità di controllo (caso fortuito o forza maggiore). Non si tratta di una questione da poco poiché, se si applica la norma citata, il danneggiato dovrà semplicemente comprovare la connessione del danno con la cosa mal custodita; se invece non si ritenesse applicabile l'art. 2051 cod. civ., secondo i principi generali di cui all'art. 2043 cod. civ. il danneggiato deve provare in giudizio la colpa del danneggiante.

Ma un Comune può custodire tutte le strade? Secondo la Corte sì, almeno in linea di principio, salva la ricorrenza di alcuni fattori che la stessa Cassazione ha individuato con le sentenze 16770/2006, e 9546/2010. La possibilità concreta di esercitare la custodia del demanio stradale *“va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, sì che soltanto l'oggettiva impossibilità della custodia, intesa come potere di fatto sulla cosa, esclude l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ., che peraltro non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia - come nel caso del demanio stradale comunale all'interno della perimetrazione del centro abitato (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 quinquies; come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4: Cass. 5308 del 2007), o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima, con conseguente obbligo della stessa di osservare le specifiche disposizioni normative disciplinanti detta attività nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, ed il principio generale del “neminem laedere”, essendo altrimenti responsabile per i danni derivati a terzi (Cass. 2566 del 2007, 23562 del 2011)”*.

Dall'altra parte, va valutato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne l'apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui. all'art. 1227 cod. civ., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso. ■

**\*Dirigente della Polizia di Stato e  
Docente di Politiche della Sicurezza  
Presso l'Università di Bologna**